

COMUNE DI BELLINO (Prov. CN)

UFFICIO DI SEGRETERIA

Atto N. 2/2009.....

Il 17 GIUGNO 2009.....

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO

- VISTO che il giorno 6/7 GIUGNO 2009 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della giunta;
- VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- VISTO lo Statuto Comunale;

NOMINA


Il Consigliere comunale Sig./a CISCINO GIANNI nato/a a VERZUOLO il 07.07.1947 residente in MANTA Via San Giacomo n. 6

componente della giunta comunale con delega a:

CULTURA E BILANCIO

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, il 17 GIUGNO 2009.....



IL SINDACO

MUNARI MARIO

Per accettazione della carica

L'ASSESSORE


Ciscino Gianni
(Firma per esteso)

[Firma abbreviata]
(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

BELLINO

data 17 GIUGNO 2009.....



IL SINDACO

[Firma abbreviata]

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

«Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta. (Art. 25, legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»

COMUNE DI BELLINO (Prov. CN)

UFFICIO DI SEGRETERIA

Atto N. 1/2009

17 GIU 2009

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO

- VISTO che il giorno 6/7 GIUGNO 2009 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della giunta;
- VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- VISTO lo Statuto Comunale;

NOMINA


Il Consigliere comunale Sig./a GALLIAN ALFREDO MARCO nato/a a SALUZZO il 19.04.1966 residente in BELLINO Borgata Chiesa n. 10

componente della giunta comunale con delega a:

AGRICOLTURA - VIABILITA' - COMMERCIO

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, il 17 GIU 2009



IL SINDACO

MUNARI MARIO

Per accettazione della carica

L'ASSESSORE

Gallian Alfredo Marco
(Firma per esteso)

Gallian Alfredo
(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

BELLINO data 17 GIU 2009



IL SINDACO

Munari Mario

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

«Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta.
(Art. 25, legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»